



# CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)  
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586  
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355  
www.comune.grottaferrata.rm.it

prot. 15194  
del 12/04/2021

## ORDINANZA SINDACALE N. 77 del 12/04/2021

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE per interdizione dell'accesso e dello stazionamento dei veicoli nelle aree pubbliche, aperte e/o esposte al pubblico del territorio comunale di Parco San Nilo, precisamente in Parco San Nilo nella porzione superiore dell'area circostante la struttura del mercato coperto e in Parco San Nilo – area inferiore (area mercatale), per tutti i giorni della settimana nella fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 05.00 - Emergenza epidemiologica da COVID-19.**

### IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA le delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

ATTESO il permanere dell'esigenza di modulare gli interventi di contrasto alla pandemia in ragione delle differenti criticità rilevate nel territorio comunale, graduando il rigore delle misure in base alla maggiore diffusione del virus e prevedendo un regime differenziato, correlato ai diversi scenari di rischio;

RICHIAMATI i vigenti provvedimenti normativi che dispongono, anche per le Amministrazioni Comunali, di valutare circa l'occorrenza di adottare ogni necessaria iniziativa per una puntuale attività di controllo e prevenzione, volta a garantire l'osservanza delle misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto della necessità di fronteggiare efficacemente i paventati rischi di recrudescenza dei contagi, legati in particolare, alla diffusione delle varianti del virus;

DATO ATTO, pertanto, dell'invito generalizzato rivolto ai Sindaci a voler disporre per la possibile chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 pubblicato in pari data sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 52, con il quale sono state dettate misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 destinate a trovare applicazione, in sostituzione di quelle previste dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 a decorrere dalla data del 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, e, quindi, il successivo D.L. 01 aprile 2021, n. 44, in vigore dalla data del 7 aprile 2021;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti "quale rappresentante della comunità locale";

PRESO ATTO delle innumerevoli segnalazioni giunte allo scrivente e all'Amministrazione Comunale rappresentata, evidenzianti la presenza di ricorrenti fenomeni di assembramenti di persone, favoriti anche dalla presenza di ragazzi per lo più minori che, sopraggiungendo a bordo delle proprie microcar o minicar o miniauto e radunandosi nei luoghi in osservazione, non rispettano le distanze di sicurezza, misura obbligatoria indispensabile e necessaria per contenere l'espandersi del virus COVID-19, in aree del territorio comunale ed, in particolare, presso le aree di Parco San Nilo, specificamente, nelle porzioni circostanti la struttura del mercato coperto e in quelle adibite al posizionamento dei banchi di vendita per il mercato rionale del lunedì;

CONSIDERATO che detti episodi, riportati anche dalla stampa locale, hanno visto protagonisti numerosi ragazzi, sopraggiungere nel centro urbano con le proprie microcar o minicar o miniauto, trovarsi in folti gruppi, prevalentemente nelle ore del pomeriggio, serali e anche notturne, con formazioni di assembramenti di persone, con mancato rispetto dell'utilizzo dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I., e addivenendo tra di loro anche a comportamenti corali e chiassosi, sfocianti ai limiti della baruffa;

RILEVATO che nell'ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica del paese, è stato rilevato un alto numero di nuovi contagi, ulteriormente in aumento, in termini percentuali riferiti a tamponi effettuati, rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti, tale da ritenere per la ponderazione circa la chiusura delle piazze, vie ed altri luoghi pubblici, quale misura idonea al contenimento del rischio di contagio da COVID-19 e alla prevenzione di possibili assembramenti di persone;

RITENUTO che per la situazione in esame sussista il requisito di contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi, e di urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione;

RITENUTA, pertanto, la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO l'art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92 recante "Misure in materia di sicurezza pubblica", convertito con modifiche nella L. 24.07.2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco nella sua qualità di ufficiale di

governo, in tema di sicurezza urbana, il potere di emettere, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

VISTA la legge 15.07.2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza";

VISTA il D. Lgs. n. 285/92 "nuovo Codice della Strada";

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 659 C.P. recante "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

RICHIAMATE altresì le disposizioni civilistiche in materia;

RITENUTO, quindi, opportuno disporre ulteriori misure restrittive al fine di evitare ulteriori contagi da Covid-19;

RITENUTA altresì l'iniziativa in adozione coerente con le misure di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19, attuate in materia di limitazione e/o circoscrizione degli spostamenti nel territorio comunale;

*Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, con la presente*

## ORDINA

che, nelle aree pubbliche, aperte e/o esposte al pubblico del territorio comunale di Parco San Nilo, precisamente:

**A) IN PARCO SAN NILO, NELLA PORZIONE SUPERIORE DELL'AREA CIRCOSTANTE LA STRUTTURA DEL "MERCATO COPERTO";**

**B) IN PARCO SAN NILO – AREA INFERIORE (AREA MERCATALE), NELLA PORZIONE DELL'INTERA AREA ADIBITA AL POSIZIONAMENTO DEI BANCHI DI VENDITA PER IL "MERCATO RIONALE" DEL LUNEDÌ;**

la circolazione veicolare e la sosta sia disciplinata come segue:

1) è istituito il divieto di accesso, di sosta e di fermata, con rimozione coatta, di tutti i veicoli e quindi anche di cicli, motocicli e quadricicli leggeri, per tutti i giorni, dalle ore 16.00 alle ore 05.00;

2) la presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, a cura del Settore 1^ Tecnico-Ambiente Comunale, Servizio-

Ufficio Viabilità e Manutenzioni, all'uopo espressamente incaricato;

- 3) la presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante pubblicazione sul Sito Istituzionale *on line* dell'Ente, Albo Pretorio;
- 4) è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto previsto al punto sub. 1) del presente provvedimento;
- 5) a carico dei trasgressori, saranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 7, commi 1, 13 e 14 del Codice della Strada e, ricorrendone i presupposti, all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione coattiva dei veicoli, salvo che il fatto non costituisca reato e fatta comunque salva l'applicazione delle distinte sanzioni amministrative e/o penali per accertata violazione alle cogenti disposizioni emergenziali vigenti in materia di misure di contrasto alla diffusione e contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 e ss.mm.ii.;
- 6) è revocata ogni ordinanza e/o provvedimento precedentemente adottato in ordine alla disciplina della circolazione veicolare e della sosta, nelle aree indicate del territorio comunale;
- 7) in deroga alla presente, è consentito il transito e la sosta ai veicoli della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine, dei mezzi di Pubblico Soccorso, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in relazione alle specifiche attività d'istituto, nonché ai mezzi di servizio per la raccolta RSU e comunque addetti a servizi di Pubblica Utilità o di Pubblico Interesse, o comunque espressamente autorizzati con successivo e distinto provvedimento *ad hoc* dell'Amministrazione Comunale;
- 8) le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore fino ad espresa revoca ed in quanto non contrastanti con eventuali, successive disposizioni emanate da Autorità Nazionali o Regionali, giuridicamente sovraordinate, in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;

### **DISPONE**

di incaricare il Settore 1<sup>^</sup> Tecnico-Ambiente Comunale, Servizio-Ufficio Lavori Pubblici, di provvedere, con la massima urgenza, ad uno studio di fattibilità e per il posizionamento di idonee strutture o coerenti dispositivi mobili di chiusura al transito veicolare delle medesime aree, per la connessa occorrenza di regolare l'accesso e l'uscita di veicoli autorizzati.

### **AVVERTE**

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (legge 6/12/1971 n. 1034);
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (legge 24/11/1979 n. 1199);

### **DISPONE ALTRESI'**

che il presente provvedimento venga trasmesso alla Segreteria Generale:

- per la pubblicazione sul Sito Istituzionale *on line* dell'Ente, Albo Pretorio;
- per la comunicazione e trasmissione, per doverosa conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, circa l'esecuzione, i controlli e la vigilanza:
  - 1) al Dirigente del Settore I<sup>^</sup> Tecnico-Ambiente comunale;
  - 2) al Comando Polizia Locale di Grottaferrata;
  - 3) al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata;
  - 4) al Commissariato di P.S. di Frascati;
  - 5) al Gruppo Comando Guardia di Finanza di Frascati;
  - 6) alle Associazioni di categoria dei commercianti;
  - 7) alla ASL ROMA6;
  - 8) alla Prefettura di Roma – U.T.G.;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**Il Sindaco**  
f.to Luciano Andreotti